



## ORDINANZA N. 88 DEL 29/04/2020

**OGGETTO :** RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI IN ATTUAZIONE DELL' ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N° 532 DEL 24 APRILE 2020

### IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 recante modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 emanata al fine di introdurre misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ed in particolare dell'art. 1 che così recita:

*“Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi...”;*

Vista la relazione congiunta del Responsabile del servizio di polizia locale e del Responsabile del Suap che contiene l'indicazione delle misure organizzative da adottarsi per la corretta gestione dei mercati in conformità alle disposizioni in vigore e la verifica della fattibilità della riapertura nel rispetto delle predette misure;

Ritenuto, ai fini di cui all'art. 1 della suddetta ordinanza, sulla base della relazione di fattibilità rispetto alle prescrizioni di sicurezza, di individuare per l'apertura sperimentale i mercati scoperti di Lainate (via Caduti di Nassiriya) e Frazioni (via Barbaiana) nel giorno di giovedì 30 aprile (Lainate) e sabato 2 maggio (Barbaiana) per i soli operatori alimentari;

Visto il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del servizio di polizia locale e dal Responsabile del Suap, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, acquisito agli atti;

Dato atto che, in caso di esito positivo della sperimentazione, i contenuti del presente provvedimento potranno essere adottati anche per i successivi mercati, fatto salvo diversa disciplina nazionale o regionale;

Visto il disposto dell'art. 50 comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

1. l'individuazione dei mercati scoperti di Lainate (via Caduti di Nassiriya) e Frazioni (via Barbaiana) ai fini di cui all'art. 1 dell'Ordinanza regionale in premessa richiamata, prevedendone l'apertura in via sperimentale per il giorno Giovedì 30 aprile (Lainate) e sabato 2 maggio (Frazioni);
2. di disporre lo svolgimento del mercato secondo le seguenti prescrizioni d'esercizio, oltre a quanto già specificato dalla disciplina regionale:
  - a) lo svolgimento del mercato su una porzione di area individuata dagli Organi di Polizia Locale, tale da poter garantire la corretta gestione della sicurezza, conformemente alle prescrizioni regionali e nazionali;
  - b) sono ammessi solo operatori del settore alimentare, escluse le somministrazioni;
  - c) l'orario di attività di vendita viene determinato nella fascia 08.00 - 13.00, con prolungamento fino alle ore 14.00 per permettere la conclusione delle operazioni in atto;



## Città di Lainate

- d) di determinare la capienza massima di consumatori contemporaneamente presenti all'interno del mercato pari al doppio del numero di posteggi presenti;
  - e) gli operatori commerciali dovranno posizionarsi secondo le indicazioni date dal personale di Polizia Locale, garantendo il distanziamento delle attrezzature del proprio banco di vendita di 3 metri, lineari ed in profondità, da quelle di altri operatori e non potranno essere presenti più di due operatori per ogni posteggio;
  - f) la perimetrazione dell'area di vendita attraverso transennamento e nastro bicolore e la gestione dei flussi d'entrata ed uscita attraverso idonea segnaletica interna ed esterna l'area;
  - g) la rilevazione da parte del personale di Protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato, inibendo l'accesso all'area a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante.
3. di individuare il personale di Protezione civile quale supporto nel controllo delle prescrizioni d'esercizio e di assistenza agli utenti, assumendo lo stesso la qualifica di "incaricato di pubblico servizio";
  4. l'obbligo, da parte degli utenti, di osservare le prescrizioni impartite dal personale addetto al controllo, anche ai fini del contingentamento delle presenze e della regolamentazione dei flussi,
  5. di nominare, ai sensi art. 1 punto b) Ord. regionale sopra indicata, la dott.ssa Palma Battaglia, "Covid manager", con compiti di coordinamento del personale addetto alla gestione del mercato e di verifica dell'attuazione delle misure previste a livello nazionale, regionale e locale; la medesima potrà delegare ad altro/i operatore/i di Polizia Locale specifiche fasi attuative o di controllo;

### INFORMA

Che in base all'art. 1 lettere h, i, j, k e l dell'Ordinanza Regionale n. 532 del 24 aprile 2020:

- è fatto obbligo agli operatori del mercato la messa a disposizione dei clienti, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali del mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- il distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Informa che, salvo il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p. o illecito comunque punibile da specifica normativa, il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020;

### AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/90 contro la presente Ordinanza e' ammesso:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;

Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e la consegna per presa visione ai titolari delle attività economiche del mercato cittadino.



Città di Lainate

IL SINDACO  
TAGLIAFERRO ANDREA / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*